

Comitato Regionale Lombardia

Via G.B.Piranesi 46  
20137 Milano

Corte Sportiva di Appello della Lombardia  
Tel. +39 027002091  
cortesportiva@lombardia.fip.it

[www.fip.it/lombardia](http://www.fip.it/lombardia)

Milano, 01/03/2025

OGGETTO: SENTENZA RICORSO NR 15

**SENTENZA SU RICORSO N. 15 ANNO SPORTIVO 2024-2025  
PROPOSTO DALLA POLISPORTIVA CAPRIOLESE SSD AVVERSO IL  
PROVVEDIMENTO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 1780  
DEL 18/02/2025 DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE N. 112.**

visto il reclamo proposto dalla POLISPORTIVA CAPRIOLESE SSD avverso il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale n. 1780 del 18/02/2025 del Giudice Sportivo Regionale n. 112 con il quale, tra l'altro, sono state comminate le seguenti sanzioni disciplinari:

*“- Curti Mattia squalifica di due gare per comportamento diretto a fomentare la reazione del pubblico (art. 35/1 lett. d RG) “*

La reclamante ha proposto ricorso in 18.02.2025, la Corte di Appello ha fissato l'udienza per il giorno 25.2.25 ore 15.15.

In tale udienza, per la società reclamante, è comparso il Dirigente Responsabile, Elio Vezzoli, il quale si è riportato ai motivi del ricorso e ha discusso oralmente il reclamo.

La Corte si è riservata di decidere e, successivamente, a scioglimento della riserva osserva quanto segue.

La reclamante ha fatto ricorso eccependo l'inapplicabilità al caso di specie dell'articolo 35/1 lett. d) del R.G. posto a fondamento della sanzione disciplinare comminata al suo tesserato.

In effetti, l'articolo indicato dal Giudice Sportivo di primo grado, e cioè il 35/1 lett. d) del R.G. è inconferente nel caso di specie, in quanto fa riferimento a comportamenti non regolamentari da parte di tesserati non iscritti a referto.

Più in particolare, l'art. 35/1 lett. d) sanziona i comportamenti posti in essere da tesserati non iscritti a referto se diretti platealmente o in modo violento a fomentare la reazione del pubblico o dei propri sostenitori con la squalifica di almeno due gare o inibizione per almeno 15 giorni.

Nel caso di specie, dall'esame del provvedimento del Giudice Sportivo emerge chiaramente che il tesserato Curti, giocatore e in quanto tale regolarmente iscritto a referto, è stato sanzionato perché ha tenuto un comportamento volto a fomentare il pubblico avversario.

Ciò appare ancora più evidente se si legge il referto dell'arbitro che testualmente scrive: *“Giocatore 9b (Curti Mattia) si affaccia dagli spogliatoi facendo gesto con le mani per provocare il pubblico A (n.d.r. quello di casa) a fine gara.*

Orbene, il comportamento tenuto dal Curti che ha determinato la sanzione disciplinare è chiaro e inequivoco.

Peraltro, al riguardo, questa Corte non può nemmeno ignorare che il dirigente responsabile della reclamante, nel corso dell'udienza, ha candidamente ammesso e confessato di non aver neanche esaminato il referto arbitrale.

È evidente che, nel caso di specie, il Giudice Sportivo di Primo grado è incorso in un mero refuso che configura un mero errore materiale, posto che, nel caso di specie, la norma violata non è l'art. 35/1 lett. d) che si riferisce ai tesserati non iscritti a referto; bensì l'art. 33 /1 lett. e) che invece sanziona il comportamento posto in essere dai tesserati iscritti a referto.

Il refuso integra quindi un mero errore materiale che era facilmente riconoscibile ed evidente già solo leggendo il comunicato del Giudice Sportivo, posto che il comportamento sanzionato del tesserato Curti che ha originato il provvedimento disciplinare era stato dettagliatamente descritto e posto che non possono esserci dubbi sul fatto che il giocatore è un tesserato iscritto a referto.

Peraltro, se parte reclamante fosse stata diligente ed avesse esaminato - quale suo preciso obbligo- il referto arbitrale avrebbe avuto ulteriore conferma di quale era stato il comportamento del proprio tesserato che era stato sanzionato.

Il mero refuso compiuto dal Giudice Sportivo non ha determinato, quindi, alcuna lesione del diritto di difesa della reclamante che aveva tutti gli elementi per articolare una difesa nel merito, difesa che parte reclamante non ha svolto.

Nel caso di specie, la sostanza e la ratio del provvedimento disciplinare devono prevalere sulla forma e cioè sull'errato riferimento dell'articolo del R.G. ritenuto violato.

### **PQM**

Rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma integralmente il provvedimento emesso dal Giudice di I°

Dispone, altresì, l'incameramento del 100% del contributo per le spese di giustizia.

*La Corte Sportiva di Appello della Lombardia.*